

DIVIETO DI USO ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI

IL SINDACO

VISTA la comunicazione trasmessa dal gestore unico del SII, GAIA S.p.A., prot. n. 24390 del 24/07/2013;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 5/06/2012;

VISTO il Regolamento del SII approvato dall'ATO 1 Toscana Nord, nella versione revisionata, con deliberazione n. 20 del 6.12.2011, in vigore dal 1 gennaio 2012, ed in particolare le norme riguardanti gli usi impropri ed i prelievi abusivi dell'acqua potabile;

Visto l'art. 50, comma 5, e l'art. 54, comma 2, del T.U.D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 7, 8, 9 e 15 del D.P.G.R. n. 29/R;

VISTO il D.P.G.R. n. 87 del 4 aprile 2012;

ORDINA

E' rigorosamente vietato l'uso dell'acqua del pubblico acquedotto per usi impropri e sono vietati i prelievi abusivi, ed in particolare:

- a. Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b. prelevare acqua dalla bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c. prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi.

I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti.

Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 15 del D.P.G.R. n. 29/R, inoltre:

- È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici;
- È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive, sia pubbliche che private;
- È vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di climatizzazione, e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso;
- È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle di proprietà pubblica o privata destinate ad un'utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico-alberghiere o agrituristiche o ricettive;
- È fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi;
- È vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche;
- È assolutamente vietata a chiunque la manovra delle saracinesche installate sulla rete degli acquedotti e sulle fontane pubbliche o presso pubblici lavatoi o abbeveratoi;

COMUNICA

Si informa infine che il vigente Regolamento del SII dell'ATO 1 prevede che in caso di inosservanza delle suddette disposizioni, GAIA S.p.A. provveda ad addebitare € 250,00, nel caso di accertati usi impropri, € 500,00, nel caso di accertati prelievi abusivi, € 350,00, nel caso di accertata manomissione degli impianti del gestore, fino alla disattivazione dell'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

INVITA

- Tutti i cittadini ad utilizzare con la massima parsimonia l'acqua potabile, anche per esigenze domestiche;
- La Società GAIA S.p.A. ed il Comando di Polizia Municipale a vigilare ed a provvedere nei confronti degli inadempienti, comunicandone, nel caso del Comando di Polizia Municipale, i nominativi alla Società GAIA S.p.A. che provvederà agli adempimenti conseguenti.

E' FATTO OBBLIGO a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

IL SINDACO

Francesco Pifferi Guasparini